



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI

VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800

Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008

FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI STUDENTI

Regolamento

Art. 1 FINALITA'. Al fine di agevolare gli studenti nella partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie e per i libri di testo per gli alunni che non beneficiano del contributo del Comune, è costituito uno specifico "Fondo di solidarietà" da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà finanziaria e rientrano nei requisiti dello stato di bisogno e di merito di cui agli articoli successivi.

Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'. Il Fondo è alimentato ciascun anno scolastico da contributi finanziari provenienti da privati e/o enti pubblici e l'importo totale verrà deciso annualmente, deliberato in Consiglio d'Istituto e sarà inserito nel Programma annuale. Le somme non utilizzate confluiranno nello stesso Fondo relativo agli anni successivi incrementandolo.

In occasione dell'approvazione del programma annuale, il Dirigente Scolastico informerà il Consiglio di Istituto sulla quantità dei beneficiari e sugli importi dei contributi erogati nell'anno scolastico precedente.

Art. 3.AVENTI DIRITTO . Possono chiedere l'accesso al fondo solo gli studenti iscritti all'Istituto e regolarmente frequentanti. Sono esclusi gli alunni iscritti al I anno della Scuola Primaria poiché non ci sono riferimenti oggettivi di valutazione (voto di comportamento/ media dei voti di profitto).

Art. 4. DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO. La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:

- a) Il richiedente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE) compilato da un CAF e debitamente sottoscritto.
- b) Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore a 10.000,00 (diecimila) Euro.

Art 5 MERITO. Le graduatorie di merito fanno riferimento alla valutazione scolastica più recente (media di tutti i voti); per risolvere casi di parità si fa riferimento anche alle medie relative agli esiti finali degli anni precedenti. Medie inferiori al 7.0 consentono l'accesso al fondo solo se la valutazione riferita al comportamento non è inferiore ai 9 decimi (Sc. Secondaria di 1° Grado), distinto (Sc. Primaria).

Art. 6 IMPORTO CONCEDIBILE. Il Consiglio di Istituto determina annualmente il limite massimo concedibile per ciascun anno. Nello stesso anno scolastico il medesimo studente può fruire di 1 solo sussidio. Allo studente beneficiario non viene mai consegnata una somma di danaro, bensì viene ridotto l'importo da versare a favore della scuola, per partecipare all'attività. L'importo massimo concedibile è pari al 75% della cifra richiesta dalla scuola per l'attività prevista per ciascuno studente, e, comunque non più di € 120,00 per anno scolastico. L'importo minimo concedibile è di € 15,00. I genitori con più di un figlio frequentanti l'Istituto Comprensivo potranno ricevere un beneficio per ciascun figlio purché rientrante nei criteri di cui all'art. 5.

Art. 7 MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO. Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori degli studenti dovranno presentare richiesta al Dirigente Scolastico entro la data stabilita annualmente nell'anno scolastico di riferimento, dopo aver esaminato le proposte che prevedono il contributo finanziario da parte delle famiglie, relative alle attività che l'Istituto organizza.

Per tale richiesta di contributo, FIRMATA SEMPRE DA ENTRAMBI I GENITORI O GLI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE, bisogna utilizzare il fac-simile allegato al presente regolamento.

Qualora non sia specificata l'attività per la quale si richiede di accedere al fondo la domanda non sarà presa in considerazione e il contributo non erogato.

Ai fini della concessione del contributo saranno presi in esame i seguenti elementi:

1. reddito familiare determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 4
2. media dei voti riportata dallo studente nell'anno scolastico precedente ed eventualmente negli anni precedenti;
3. valutazione del comportamento;

In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito proporzionalmente alla tipologia di attività richieste tra coloro che sono inseriti in graduatoria.

Art. 8. GRADUATORIA. Le domande pervenute con le modalità previste dal presente documento e corredate dalla documentazione richiesta verranno esaminate da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un docente e due genitori scelti fra i componenti del Consiglio d'Istituto (1 di scuola Primaria e 1 Sc. Secondaria di 1° Grado). La commissione valuterà le domande tenendo conto degli indicatori previsti nel precedente art. 7, nel seguente modo:

1. Reddito familiare: verrà attribuito il punteggio corrispondente ad una delle seguenti classi di indicatori ISEE:
 - fino ad €. 5,000,00 punti 20
 - da €. 5,001,00 ad €. 10,000,00 punti 15
2. Media dei voti: verrà attribuito il seguente punteggio:
 - media 7/10 punti 3
 - media 8/10 punti 5
 - media 9/10 punti 10
 - media 10/10 punti 15la frazione = e superiore a 0,5 viene arrotondata all'unità superiore
3. Valutazione del comportamento
 - voto =10 o giudizio ottimo punti 8
 - voto =9 o giudizio distinto punti 4

a parità di punteggio complessivo verrà data priorità al valore ISEE inferiore.

Art. 9. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. La Commissione predispone la graduatoria che verrà conservata agli atti dell'Istituto entro la data stabilita annualmente nell'anno scolastico di riferimento. Ai beneficiari verrà notificato l'importo concesso. Avverso la graduatoria, entro 5 giorni dalla notifica, potrà essere presentato ricorso al Dirigente Scolastico. La commissione esaminerà i ricorsi ed entro 10 giorni deciderà sugli stessi.

Art. 10. DEROGA. Al Dirigente Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate relative al merito ed all'importo da corrispondere (ma non alla situazione di bisogno) , sentita la commissione interna nominata, in casi in cui ritenga di farlo per la delicatezza della situazione e per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti. Di tale situazione va data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.

Deliberato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 14.02.2011.